

Sent. n. 116/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79747 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Carolina Drisaldi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di essere stato collocato a riposo, “in quanto giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto ed al proficuo lavoro, con diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 17.2.2005, essendo stato riconosciuto affetto da patologie varie dipendenti da causa di servizio, con menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica, ascrivibile alla tabella A categoria 2^ del D.P.R. n. 834/81, come da verbale n. A60312879 del 10.6.2004 della Sesta Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale del Ministero delle Difesa”. Ha esposto di aver presentato la domanda per la pensione privilegiata in data 19/4/2007 senza riscontro e, con sentenza/ordinanza n. 200/2016 è stato ordinato all’INPS di avviare il procedimento amministrativo.

Il ricorrente ha, quindi, rilevato che l’INPS provvedeva ad avviare il procedimento amministrativo solo a seguito di ulteriore ricorso in ottemperanza e, durante tale giudizio, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmetteva all’INPS il verbale con cui accertava l’ascrivibilità complessiva di tutte le infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, alla

categoria 3^a della tabella A annessa al DPR n. 834/81.

Il ricorrente ha evidenziato che il suddetto giudizio veniva definito con la sentenza n. 54/2021 di rigetto del ricorso in quanto l'INPS aveva avviato il procedimento in conformità alla sentenza/ordinanza n. 200/2016, ma l'INPS non ha provveduto a emanare il provvedimento pensionistico. Ha concluso chiedendo di condannare l'INPS alla liquidazione della pensione privilegiata con la decorrenza di legge e con gli accessori, e con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria ha chiesto di "ordinare ex art. 210 c.p.c. al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché all'INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, di esibire il fascicolo del ricorrente, e di produrre il provvedimento adottato dal Ministero, ex datore di lavoro, in relazione al verbale della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52264 del 6.9.2019".

Con comparsa di costituzione l'INPS ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali-MIBAT e nel merito il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva.

All'esito dell'udienza del 23/07/2024, con l'ordinanza n. 128/2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Cultura, fissando l'udienza pubblica del 19 febbraio 2025, ore 10.00, per la prosecuzione del giudizio.

Con memoria di costituzione il resistente Ministero della Cultura ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, rilevando che la domanda di pensione è stata inviata solo all'allora INPDAP. Ha, poi, rilevato l'irregolarità della comunicazione/notificazione dell'ordinanza n. 128/2024, in quanto notificata direttamente all'amministrazione e non all'Avvocatura dello Stato competente per territorio. Nel merito, ha rappresentato che il ricorrente ha presentato la domanda di pensione solo all'INPDAP e ha richiamato l'art. 6 del decreto-legge del 2011 convertito con legge 214/2011. Ha così concluso chiedendo di:” di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura e l'estromissione dal giudizio;

- nel merito in considerazione della posizione assunta dall'INPS e dei riflessi conseguenziali recalcitranti di voler rigettare il ricorso sul

presupposto del riconoscimento che il ricorrente è
incorso nei termini di decadenza di legge.

Con vittoria di spese”.

All’udienza del 19/02/2025, con l’assistenza del
segretario Paola Venanzini, l’avv. Carolina Drisaldi
per il ricorrente ha contestato quanto dedotto dal
Ministero della Cultura e ha insistito per
l’accoglimento del ricorso, il dott. Giorgio Padula
per il Ministero della Cultura si è riportato alla
memoria in atti e l’avv. Filippo Mangiapane per
l’INPS ha rilevato la necessità di un decreto del
Ministero della Cultura e si è riportato alla memoria
in atti; al termine della camera di consiglio è stata
data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario
per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare, va esaminata la richiesta del
Ministero della Cultura relativa al difetto di
legittimazione passiva. Sul punto, si rileva che,
alla luce della documentazione in atti e delle
argomentazioni del suddetto resistente, l’eccezione
è fondata, in quanto la sentenza/ordinanza n.
200/2016, intervenuta tra il ricorrente e l’INPS, ha
riconosciuto la competenza dell’INPS sull’istruttoria

e sull'adozione dei conseguenti atti sulla domanda presentata dal ricorrente all'allora INPDAP in data 19/04/2007. Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, con compensazione delle spese trattandosi di decisione in rito, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Per quanto attiene all'analogha eccezione formulata dall'INPS, essa non può trovare accoglimento in quanto la competenza dell'INPS è stata già accertata con la suddetta sentenza/ordinanza n. 200/2016.

Nel merito, si rileva che, in ottemperanza alla sentenza/ordinanza n. 200/2016, l'INPS ha avviato l'istruttoria sulla domanda di pensione privilegiata e con verbale del 6/09/2019 la Commissione Medica di Verifica di Roma, secondo cui alcune infermità sono dipendenti dal servizio e ascrivibili per cumulo alla terza categoria Tabella A; la Commissione ha, quindi, rilevato che il ricorrente non era idoneo al servizio alla data del collocamento a riposo (17/02/2005).

Alla luce di quanto precede, l'INPS è tenuta ad adottare i necessari provvedimenti, tenuto conto del fascicolo amministrativo depositato dal Ministero della Cultura, e a erogare il trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria Tabella

A, come richiesto dal ricorrente e in conformità al suddetto verbale.

Pertanto, il ricorso è accolto; sulle somme arretrate spettano gli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le spese di lite seguono alla soccombenza e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Cultura, con compensazione delle spese;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS alla liquidazione del trattamento

pensionistico privilegiato di III categoria Tabella

A; sulle somme arretrate spettano gli interessi nella

misura legale e alla rivalutazione monetaria

(quest'ultima limitatamente all'importo

eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),

con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo

e sino al pagamento, secondo il principio del c.d

cumulo parziale;

- condanna l'INPS alle spese di lite, quantificate in

€ 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali

al 15%, con distrazione a favore del procuratore

antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della

sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19

febbraio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per

l'applicazione dell'art. 52 del Decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA